

309 Domande dei creditori e dei terzi - Dlgs 14/2019 -Art. 208 (Domande dei creditori e dei terzi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 309 Domande dei creditori e dei terzi

1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Si applica l'articolo 308, comma 4.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 208 (Domande dei creditori e dei terzi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma.

309 Domande dei creditori e dei terzi - Dlgs 14/2019 -Art. 208 (Domande dei creditori e dei terzi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello